

Milano, 18 marzo 2024

***Alla cortese attenzione del
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'Economia e delle Finanze***

Oggetto

Position Paper di Assobenefit in merito al decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

Premessa

Nel 2016 l'Italia è divenuto il primo stato europeo a introdurre la forma giuridica di Società Benefit che identifica le aziende che integrano nel proprio oggetto sociale la c.d. "duplice finalità": sono imprese che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La legge sulle società benefit ha il chiaro intento di promuovere una governance di sostenibilità, innestare gli aspetti socio-ambientali nella strategia aziendale, redigere una relazione annuale di impatto concernente il perseguimento del beneficio comune con un chiaro intento trasformativo. Tale approccio, ravvisabile anche nel disegno originario della nuova rendicontazione societaria di sostenibilità, come più volte sottolineato da EFRAG durante i workshop di consultazione, è opportuno che venga mantenuto anche nella fase di recepimento della CSRD da parte degli organi preposti.

Assobenefit, fondata nel 2018 dal *Senatore Mauro del Barba*, primo firmatario del DDL sulle Società Benefit in Italia (A.S. 1882 poi entrato in legge di stabilità 2016: cfr. art. 1, co. 376-382, L. 208/2015), è la principale associazione italiana che rappresenta una parte rilevante delle oltre **3600 Società Benefit italiane** oggi esistenti.

Assobenefit è consapevole del ruolo cruciale e della rilevanza che ha la nuova direttiva UE 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, abbreviato CSRD) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e di quanto essa incida e abbia **risvolti e implicazioni comuni alle società benefit** a partire dal principio cardine della direttiva, la c.d. *doppia materialità*, che si ricollega alla *duplice finalità* delle società benefit. La doppia materialità implica

che la rendicontazione non debba solamente riflettere l'impatto delle attività aziendali su ambiente e persone (approccio inside-out), ma deve anche considerare l'impatto che esse possano avere, a sua volta, sull'azienda (approccio outside-in). Si amplia la prospettiva e si tiene conto non solo delle dinamiche aziendali ma anche di quelle esterne all'azienda, considerando l'ambiente e le persone che operano lungo l'intera catena del valore come portatori di interesse da coinvolgere nelle strategie e piani di azione. Assobenefit ritiene pertanto cruciale illustrare la propria posizione sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e aprire il dibattito soprattutto in questa fase di consultazione pubblica per garantire un'informativa completa e accurata.

Le Società Benefit rispetto alla CSRD

La CSRD coinvolgerà gradualmente 4150 aziende italiane (fonte Assonime 2023), di cui 192 già soggette alla DNF nel 2024, 3.908 grandi aziende a partire dal 2025 e 50 PMI quotate dal 2026. L'obiettivo perseguito con la CSRD è quello di consentire l'accesso da parte di investitori e portatori di interesse ad un'informativa sulla sostenibilità maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati. A completamento del framework di rendicontazione societaria di sostenibilità sono stati introdotti gli standard comuni a livello europeo, gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), elaborati da EFRAG, e adottati con il Regolamento EU 2772/2023. L'introduzione della CSRD influenza le imprese in modo differente. In tale contesto le **società benefit**, pur rappresentando principalmente organizzazioni di piccole dimensioni e PMI, abbraccia tutte le fattispecie e le tipologie di destinatari previsti dalla CSRD. **Sono 63 le società benefit coinvolte, di cui 36 (57%) sono imprese di grandi dimensioni e 27 (43%) sono società con più di 500 dipendenti, già soggette alla DNF, che dovranno redigere obbligatoriamente la rendicontazione societaria di sostenibilità.** Oltre 111.000 gli occupati totali e il 34% provengono dal settore manifatturiero (vedi allegato 1). Il dato è sottostimato - dovrebbero essere circa un centinaio le società benefit che rientrano nei parametri - e non tiene conto delle società di grandi dimensioni che pur non raggiungendo la soglia dei 250 dipendenti sono comunque soggette alla CSRD perché superano le soglie previste per l'attivo di stato patrimoniale e il fatturato, oltre a mancare il dato delle PMI quotate. Altra questione ritenuta rilevante per Assobenefit afferisce all'impatto che indirettamente la CSRD avrà sulle oltre 3500 società benefit non soggette a CSRD, dato che l'obbligo di rendicontazione coinvolgerà e si estenderà anche alle catene del valore e quindi ai fornitori dei destinatari della direttiva, rappresentati prevalentemente da aziende di piccole e medie dimensioni. Citiamo in tal senso il comma 3 dell'articolo 3 "Rendicontazione individuale di sostenibilità: "[...] sono incluse le informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura."

EFRAG consapevole del legame esistente tra grandi aziende e PMI, allo scopo di facilitare e uniformare il flusso informativo, ha redatto e pubblicato i “VSME”, i Voluntary Small Medium Enterprises Standards¹, gli standard volontari per l’informativa di sostenibilità delle piccole e medie imprese non soggette alla CSRD. Si tratta di una versione più leggera degli standard obbligatori che rispecchia lo stesso schema. Risulta cruciale anche su questo punto individuare eventuali punti di contatto con la relazione annuale delle società benefit.

Osservazioni e proposte

Dal momento che la nuova direttiva attribuisce agli stati membri il potere di attuare una serie di scelte in fase di recepimento, essendo altresì aperta la consultazione dell’atto di attuazione della CSRD, Assobenefit, composta da professionalità che dispongono delle competenze in ambito di impatti e sostenibilità all’interno delle società benefit aderenti, vuole favorire un confronto aperto al fine di contestualizzare e interpretare in modo corretto la direttiva nei confronti delle società benefit, e beneficiare appieno di questa evoluzione.

1. Per far fronte alle novità introdotte dalla CSRD, che non afferiscono solo agli aspetti di rendicontazione societaria ma soprattutto agli aspetti di governance e assetto organizzativo, è indispensabile che gli organi preposti al recepimento adottino un approccio inclusivo che preveda un **dialogo e confronto con le associazioni di categoria, tra cui Assobenefit, al fine di favorirne l’adeguamento, soprattutto per quelle società che, non rientrando nell’obbligatorietà della DNF, affrontano, per la prima volta, la rendicontazione obbligatoria**. In tale contesto diventerà fondamentale creare delle linee guida, workshop e programmi di formazione, risorse pratiche, recependo e contestualizzando, in parte, quanto già prodotto da EFRAG e coinvolgere le associazioni come parte attiva del processo al fine di affinare modelli e strumenti per i portatori di interesse rappresentati e sviluppare alleanze e reti di collaborazione tra le associazioni coinvolte come già in parte sta avvenendo con OIBR, UNGC Network Italia, B Lab Italia. Diventa cruciale sviluppare il dialogo con le istituzioni finanziarie per strutturare programmi di incentivazione, prestiti agevolati o finanziamenti dedicati per supportare i progetti di sostenibilità e la nuova rendicontazione². Da un punto di vista tecnologico la sfida è rappresentata dalla necessità di tracciare, rendicontare e gestire nel modo più automatico possibile gli oltre 1100 datapoint previsti dagli ESRS (176 obbligatori, 647 soggetti ad analisi di rilevanza e 279 volontari, oltre ad affrontare il tema del tagging della rendicontazione societaria di sostenibilità ESRS in formato XBRL secondo i *Regulatory*

¹ <https://www.efrag.org/News/Public-479/EFRAGs-public-consultation-on-two-Exposure-Drafts-on-sustainability-r>

² Fonte Assonime: “FORUM REPORT DI SOSTENIBILITA” - 10 marzo 2023

https://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https%3A//www.assonime.it/attivita-editoriale/interventi/Documents/Interventi%204-2023.pdf

Technical Standards (RTS) che verranno resi disponibili dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

2. Proprio per inquadrare la direttiva come un'opportunità e non una minaccia per le "benefit" diventa indispensabile individuare i punti di collegamento rispetto all'attuale legge 208/2015 (art. 1, co. 376-382) sulle società benefit ed eventuali ulteriori integrazioni con particolare riferimento alla definizione del beneficio comune e alla relazione annuale/valutazione di impatto già peculiari per le società benefit e di ispirazione per tutte le altre società, sia in Italia che nel resto dell'Europa, specie in Francia laddove la legislazione italiana è stata emulata già dal 2019
 - a. L'introduzione della CSRD solleva interrogativi sull'applicabilità dei nuovi standard alle relazioni d'impatto. Per le società benefit l'attuale **"relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune"** (art. 1, comma 382) andrebbe ricollocata nella rendicontazione "individuale" o "integrata" di sostenibilità, all'interno della relazione sulla gestione, in modo da rendere più omogenea, meno pleonastica e gravosa l'attività di rendicontazione. **Nello specifico andrebbe avviato un tavolo di lavoro con lo scopo di redigere un documento di interoperabilità rivolto ai responsabili della rendicontazione**, come già effettuato da EFRAG con il *"GRI-ESRS Interoperability Index"*³, con l'obiettivo di ricollocare rispetto agli ESRS, gli elementi della relazione annuale previsti dalla legge 208/2015, quali:
 - i. *la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;*
 - ii. *la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;*
 - iii. *una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.*
 - b. Integrare e rendere più omogenee le definizioni riportate al comma 378, art. 1 della legge 208/2015 con quelle illustrate nel regolamento EU n. 2772/2023:

³ https://www.globalreporting.org/media/z2vmxbks/gri-standards-and-esrs-draft-interoperability-index_20231130-final.pdf

- i. *«beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;*
 - ii. *«altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;*
 - iii. *«standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;*
 - iv. *«aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.*
- c. Altro elemento da prendere in esame, data la molteplicità di scenari che si riscontrano all'interno delle società benefit, è la **collocazione del soggetto o dei soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune** (art. 1, comma 380 e 381 L.208/2015), rispetto alla CSRD. In talune fattispecie organizzative il ruolo viene assegnato ad un **membro dell'organo di amministrazione e controllo**, in tal altre al **dirigente preposto** alla redazione dei documenti contabili societari (CFO) secondo il comma 5 dell'articolo 154 bis del TUF o al professionista della sostenibilità (CSO) che ne integra la rendicontazione socio-ambientale, calcola gli impatti, individua i rischi potenziali e reali, di transizione e fisici sottesi all'attività d'impresa unitamente al profilo del risk manager se presente. Occorre non perdere di vista il **fine ultimo delle società benefit** e di come sia auspicabile che i soggetti responsabili, inclusi i professionisti della sostenibilità, a cui sono stati affidate funzioni e compiti legati alle finalità di beneficio comune **si ricollochino in modo armonioso ed efficace all'interno del nuovo disegno organizzativo** previsto per la rendicontazione societaria di sostenibilità, **evitando il rischio che la governance di sostenibilità** e dunque i **responsabili delle finalità di beneficio comune** perdano i connotati di ruolo strategico nella creazione di valore a lungo termine e vengano collocati all'interno della sfera di competenza della funzione di amministrazione, finanza e controllo, riducendo la portata innovativa del dettato legislativo ed assoggettando la sostenibilità ad una mera questione civilistica, senza un vero ripensamento dell'organizzazione e una condotta d'impresa che non tenga conto della reale comprensione o impegno verso la creazione di valore sociale e ambientale.

Osservando la differenza e specificità delle società benefit soggette alla CSRD, nonché i diversi livelli di integrazione della sostenibilità all'interno dell'organizzazione, **sarebbe auspicabile accordare un margine di libertà alle società in merito alla scelta di chi dovrà attestare l'informativa, affidando l'incarico eventualmente al professionista che sia già in possesso di competenze adeguate o che svolga già un ruolo di responsabilità in tale ambito per non perdere le competenze acquisite alla base di una rendicontazione efficace e qualificata.**

3. A differenza della rendicontazione economico-finanziaria, che si rivolge agli azionisti, **l'informativa di sostenibilità abbraccia l'intera catena del valore e si rivolge a un pubblico più ampio di stakeholder** mostrando anche su questo aspetto un tratto comune alle società benefit che perseguono obiettivi di beneficio comune, **“operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”** (comma 376, art. 1 L. L.208/2015).

Conclusioni

Assobenefit vede con favore l'adozione e il recepimento della direttiva CSRD e ritiene che ciò possa costituire un vantaggio competitivo per l'Italia laddove si operi per valorizzare il modello Benefit sia per il ruolo di precursore che esso ha indubbiamente rivestito nel panorama europeo rispetto ai principi della direttiva stessa, sia per il permanere della necessità di interpretare gli obiettivi medesimi della direttiva in maniera estensiva rispetto ai semplici obblighi di rendicontazione che verranno via via introdotti.

Recentemente diverse organizzazioni europee, tra cui per l'Italia la stessa Assobenefit, hanno presentato a Bruxelles il progetto “Business for a Better Tomorrow”, un'ampia coalizione europea di network d'impresa finalizzata a presentare 22 proposte concrete per sviluppare un quadro normativo più favorevole per le imprese a impatto sociale e ambientale, e raccolte nel Manifesto “Delivering the Green Deal and Beyond: Building an inclusive, fair and green economy for Europe”. Il recepimento della direttiva costituisce una importante occasione per il nostro paese per valorizzare la presenza di queste quasi 4.000 aziende e del primato italiano che queste rappresentano.

Posto che la direttiva CSRD costituirà solamente il primo passo formale per lo stimolo alla creazione di un nuovo mercato che stimoli il duplice scopo delle imprese, il ruolo degli stakeholders e la rendicontazione dell'impatto prodotto riteniamo fondamentale che il suo recepimento costituisca l'occasione per porre alla ribalta, in Italia come in Europa, questa peculiare qualifica aziendale sia per integrare quanto già fatto in questi anni dalle imprese italiane,

sia, soprattutto, per collocare la tradizione italiana d'impresa ai vertici del cambiamento culturale che la direttiva CSRD, seppure con macchinosa fatica, sta annunciando.

In questo position paper abbiamo trattato:

- c. La collocazione delle società benefit nel contesto della CSRD
- d. Il ruolo di Assobenefit nel percorso di recepimento della CSRD
- e. La proposta di modifica della legge sulle società benefit e la creazione di un documento di interoperabilità rispetto alla CSRD allo scopo di evitare, con la relazione annuale, una rendicontazione pleonastica e onerosa, oltre allo scopo di aggiornare le definizioni obsolete.
- f. Il ruolo del responsabile di impatto, del dirigente preposto e del manager di sostenibilità: l'approccio libertario nella scelta di chi dovrà attestare l'informativa di sostenibilità con l'obiettivo di tutelare le professionalità esistenti.

Il presente documento è stato redatto da Assobenefit-Associazione Nazionale per le Società Benefit.



Allegato 1

Benefit soggette a CSRD	anno	n.
250-499 addetti	2023	36
più di 500 addetti	2023	27
Totale	2023	63

Le società Benefit: la struttura produttiva e occupazionale

Periodo 31/12/2023



63 società Benefit	92,06% SOCIETÀ DI CAPITALE	100,0% Attiva	111.132 addetti totali	1.764 addetti medi
-----------------------	-------------------------------	------------------	---------------------------	-----------------------

